

## Scheda

## Legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 “Istituzione del nido familiare con ‘tagesmutter - mamma di giorno’”

### Proponenti

Giannino Romaniello (*Gruppo misto*)  
Roberto Cifarelli (*Partito Democratico*)

La proposta si compone di nove articoli.

Il “Tagesmutter” (*articolo 1*) è un servizio socio-educativo-ricreativo destinato a favorire le opportunità di sviluppo della socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell'intervento educativo, prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d'incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l'aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell'arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale oltre che limitare i tempi in merito alle attese nelle liste di iscrizione agli asili comunali, creare opportunità di lavoro.

### • I destinatari

I destinatari (*articolo 2*) sono i bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni, prevedendo diritto di priorità ai bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale.

### • Chi può essere accolto

Il nido in famiglia (*articolo 3*) può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell'ambito familiare, fino ad un massimo di 5 contemporaneamente. La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 5 ore continuative.

### • Chi può condurre l'attività

L'attività può essere condotta (*articolo 4*) da un genitore con un bambino in età di nido in famiglia e coadiuvato da un operatore in possesso di uno dei titoli seguenti: diploma di puericultrice; diploma di maestra di scuola d'infanzia; diploma di maturità magistrale; diploma di liceo psico-pedagogico; diploma di vigilante d'infanzia: attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti; attestato di qualifica di operatore socio-sanitario; diploma di dirigente di comunità; diploma di educatore professionale o equivalenti; diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria; e lauree equipollenti; diploma di tecnico dei servizi sociali; altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.

### • Dove può sorgere il nido familiare

Il nido in famiglia (*articolo 5*) deve sorgere in immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dalla normativa comunale e deve avere condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti; requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione; condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge; adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996; licenza di abitabilità. Inoltre l'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio; un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini; uno spazio interno, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie interna utile a bambino con un minimo di 25 mq. (in deroga); uno spazio esterno, da destinare esclusivamente all'ospitalità dei bambini, non inferiore a 9 mq. di superficie esterna utile a bambino con un minimo di 45 mq. (in deroga); un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei

cibi.

Per quanto riguarda il servizio alimentare e l'attività di nido in famiglia (*articolo 6*) non avendo essa caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ed è quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igieniche.

L'attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali (*articolo 7*) non è soggetta ad autorizzazione all'esercizio, ma ad obbligo di comunicazione di avvio da presentare al Comune dove ha sede almeno 30 giorni prima dell'inizio attività.

I servizi socio-educativi per la prima infanzia già avviati dai Comuni continuano (*articolo 8*) a funzionare secondo le modalità originariamente stabilite.

Nell'*articolo 9* infine le disposizioni economiche.

L. C.

